

Cassazione civile sez. II, 28/03/2024, n. 8397

â?omissisâ?

Fatti di causa

1) Con due ordinanze del Prefetto di Arezzo, la n. 8630/2019 del 20.1.2020 e la n. 9143/2019 del 20.1.2020, venivano respinti i ricorsi amministrativi proposti da XX avverso i verbali di accertamento, redatti dalla polizia municipale di Cortona il 23.5.2019, il 12.6.2019 ed il 21.6.2019, coi quali gli era stata contestata la reiterata violazione dell'art. 158 commi 2-6 del D.Lgs. n. 285/1992 per avere lasciato in sosta il veicolo Fiat Fiorino targato â? in Cortona (AR), â?, nonostante in quelle giornate si trattasse di una zona a traffico limitato.

2) Avverso le due ordinanze prefettizie proponeva opposizione al Giudice di Pace di Arezzo XX con due distinti ricorsi, depositati il 25.5.2020, sostenendo nel primo ricorso che il 16.5.2019 aveva tentato di usare il veicolo, che era parcheggiato in Cortona su via â? (fuori dalla zona a traffico limitato) ed era riuscito a metterlo in moto, ma una volta inserita la retromarcia, lo stesso si era subito spento, e siccome vi era poco carburante, aveva cercato di rabboccarlo, ma poich' il veicolo non ripartiva, sapendo che il sottostante viale â? era incluso quel giorno in zona a traffico limitato, aveva deciso di attendere il sabato successivo allorch' viale â? sarebbe stato accessibile, per cercare di mettere in moto il veicolo a spinta, sfruttando la rampa di intersezione in discesa tra via â? e viale â?; che per, fallito il tentativo di fare partire il veicolo a spinta durante la sospensione della zona a traffico limitato (che durava dalle 12 del sabato alle 8 del lunedì successivo), aveva dovuto lasciare il veicolo in panne su viale â?, in un posto rasente un muro ed adiacente ad un tratto asfaltato del viale, dove la sosta era consentita nei giorni di sospensione della ZTL e dove non costituiva intralcio alla circolazione; che cessata la sospensione della ZTL, aveva tentato nuovamente di mettere in moto il veicolo, senza riuscirvi, ancorch' si accendessero le luci del quadro, per cui ritenendo che vi fosse un guasto al motorino di avviamento, si era rivolto ad un elettrauto, YY, per riparare il guasto; che il YY dapprima era intervenuto sul posto per cercare di fare ripartire il veicolo e condurlo in officina, ma senza esito, e poi gli aveva prestato una batteria con grossi cavi per rimettere in moto il veicolo e portarlo in officina, ma anche tale tentativo era fallito e lâ?elettrauto gli aveva consigliato di rivolgersi ad un meccanico.

3) Nel secondo ricorso, in aggiunta a quanto sopra riportato, il XX sosteneva che in data anteriore al 5.6.2019 (data ricavabile dalla fattura della revisione di un altro veicolo) si era rivolto ad un meccanico, il titolare dell'autofficina â?, â?, che si era pi¹ volte recato in viale â? per cercare di fare ripartire il veicolo e di individuare il guasto, ma senza successo, per cui era stato concordato il trasporto del veicolo mediante carro attrezzi di terzi in officina, essendone questa sprovvista, e finalmente dopo un approfondito esame del veicolo in officina, si era appurato che il

guasto dipendeva dal motore; che il carro attrezzi del soccorso ACI era per² potuto intervenire, date le sue dimensioni, e l'impossibilit  di svoltare a destra dall'unico varco della ZTL accessibile di viale    (strada a senso unico) su via    solo dopo otto giorni; che pertanto in merito a tutte le violazioni amministrative contestategli doveva ritenersi insussistente l'elemento soggettivo della colpa, indispensabile ex art. 3 della L. 689/1981, per la sanzionabilit  della condotta.

4) Il Giudice di Pace di Arezzo, riuniti i due ricorsi e respinte in quanto superflue le prove testimoniali in entrambi richieste dal XX, con la sentenza n. 7/2021 rigettava le opposizioni.

5) Avverso tale sentenza proponeva appello al Tribunale di Arezzo il XX, ed il Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 119/2022 del 26.1.2022 rigettava l'appello e condannava il XX al pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore dell'appellata, rilevando quanto alle istanze istruttorie, che esse erano state ritenute superflue, in quanto vertenti sui fatti affermati nei ricorso, che anche se veritieri non potevano ritenersi idonei a dimostrare la mancanza di colpa, che il principio di non contestazione dell'art. 115 c.p.c. poteva essere invocato solo per le circostanze che potevano considerarsi comuni alle parti, non potendosi pretendere dalla parte resistente l'onere di contestare specificamente circostanze delle quali non era a conoscenza, e che avendo lo stesso XX ammesso che il suo veicolo era rimasto in sosta vietata su viale    in Cortona, in zona a traffico limitato, per ben 37 giorni, senza segnalare che il veicolo era in panne alla Polizia municipale, o almeno agli uffici del Comune, e senza farlo rimuovere da un carro attrezzi, non aveva tenuto un comportamento conforme ai comuni canoni di diligenza che si sarebbero dovuti osservare in una situazione consimile, in tal modo impedendo al guasto del veicolo di costituire un'esimente assimilabile alla forza maggiore.

6) Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il XX con tre motivi, mentre il Ministero dell'Interno    Prefettura di Arezzo ha depositato un mero atto di costituzione; in prossimit  adunanza, il ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

7) Col primo motivo il ricorrente lamenta (verosimilmente in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.) la violazione o falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 689/1981.

Si duole il ricorrente del fatto che il Tribunale di Arezzo abbia ritenuto integrata la colpa necessaria ex art. 3 della L. n. 689/1981 per le violazioni amministrative contestate, dal fatto che il XX non avesse preso contatto con la Polizia Municipale o con le autorit  del Comune di Cortona per segnalare che il suo veicolo era in panne senza accertare d'ufficio se, in base alla normativa locale sulla ZTL, per quell'ipotesi fosse prevista una deroga al divieto di sosta, e senza valutare l'idoneit  ad eliminare la situazione antigiuridica dei comportamenti posti in essere dal XX durante la sosta vietata del suo veicolo con riferimento al momento in cui erano stati posti in essere e non a posteriori.

Il primo motivo Ã inammissibile, in quanto sotto lâ?apparente deduzione della violazione dellâ?art. 3 della L. n. 689/1981, mira in realtÃ ad ottenere dalla Corte, giudice di legittimitÃ , una diversa valutazione dellâ?elemento soggettivo delle violazioni amministrative contestate, giÃ compiutamente effettuata dai giudici di merito, ma non condivisa dal ricorrente.

Secondo lâ?art. 3 della L. 689/1981 â?Nelle violazioni cui Ã applicabile una sanzione amministrativa ciascuno Ã responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione Ã commessa per errore sul fatto, lâ?agente non Ã responsabile quando lâ?errore non Ã determinato da sua colpaâ?.

La suddetta disposizione Ã costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel senso che lâ?art. 3 della L. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dellâ?autore del fatto vietato, riservando a questi lâ?onere di provare lâ?assenza di elemento soggettivo (Cass. ord. 10.8.2023 n.24386; Cass. 8.2.2016 n. 2406); in particolare, poichÃ il giudizio di colpevolezza non Ã ancorato al dato puramente psicologico, una volta integrata e provata dallâ?autoritÃ amministrativa la fattispecie tipica dellâ?illecito, grava sul trasgressore, in virtÃ¹ della presunzione di colpa posta dallâ?art. 3 della L. n. 689 del 1981, lâ?onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass. sez. un. 30.9.2009 n. 20930; Cass. 2.3.2016 n. 4114).

Era quindi onere del XX, che pacificamente ha lasciato il proprio veicolo per ben 37 giorni in sosta vietata in una zona a traffico limitato, fornire prova della sua esenzione da colpa per superare lâ?indicata presunzione dellâ?art. 3 della L.n.689/1981, ma a tale scopo egli ha allegato la circostanza che il suo veicolo era in panne durante tale periodo e che ha chiamato ad intervenire prima un elettrauto e poi un meccanico senza ottenere alcun risultato, senza spiegare per quale motivo non abbia fatto rimuovere in un tempo ragionevole il veicolo da un carro attrezzi dalla zona a traffico limitato, della quale era pienamente consapevole, e neppure si sia rivolto alla Polizia municipale, o allâ?autoritÃ comunale per agevolare le operazioni di rimozione del veicolo in assenza di una deroga alla ZTL per il caso di veicolo guasto, ed il ricorrente non poteva pretendere che fosse il giudice dâ?ufficio a cercare prove che potessero farlo ritenere esente dalla responsabilitÃ colposa presunta.

Il motivo fatto valere, inoltre, non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ravvisato la negligenza del XX nel lasciare in sosta vietata il veicolo, innanzitutto nel non averlo fatto rimuovere con un carro attrezzi dalla zona di traffico limitata di Cortona, viale â?, autonomamente, o con lâ?ausilio di terzi, della Polizia municipale, o dellâ?autoritÃ comunale, entro un tempo ragionevole, lasciandolo sul posto per ben 37 giorni, e solo nel caso in cui ciÃ² fosse risultato impossibile (il che per ammissione del ricorrente non Ã stato) contattando le autoritÃ competenti.

8) Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.

Si duole il ricorrente che il Tribunale di Arezzo abbia ritenuto applicabile il principio di non contestazione dell'art. 115 c.p.c. solo alle circostanze che possano considerarsi comuni alle parti, e non invece a tutte le circostanze che siano state chiaramente articolate in punto di fatto dall'attore (o ricorrente), dovendo su di esse prendere posizione in modo analitico il convenuto ex art. 167 c.p.c. (in tal senso richiama Cass. ord. 23.3.2022 n. 9439).

Il secondo motivo è infondato, in quanto il Tribunale di Arezzo ha correttamente ritenuto che il principio di non contestazione dell'art. 115 c.p.c. possa essere invocato per escludere la necessità della prova dei fatti soltanto per quelle circostanze che siano comuni alle parti, in relazione alle quali è configurabile un onere di specifica contestazione della parte contro la quale siano stati allegati, parte che viceversa non sarebbe in grado di prendere posizione su circostanze di fatto affermate dalla controparte che non le sono note (vedi in tal senso Cass. 23.3.2022 n. 9439 ed in motivazione anche Cass. 25.1.2022 n. 2223).

Il Giudice di Pace di Arezzo, peraltro, benché i fatti indicati nei ricorsi in opposizione del XX, riportati ai punti 2) e 3), non fossero comuni alle parti, e non potessero quindi portare ad applicare il principio di non contestazione dell'art. 115 c.p.c., ha ritenuto superflua la prova testimoniale su di essi articolata, sia pure implicitamente, in quanto per la lunghezza temporale della sosta vietata del veicolo del XX e per l'inefficacia dei rimedi individuati dal proprietario del veicolo per risolvere il problema del guasto del veicolo (intervento prima dell'elettroauto e poi del meccanico senza carro attrezzi), ha ritenuto che la dimostrazione di quei fatti non potesse condurre alla prova del difetto della colpa presunta del XX.

9) Col terzo motivo il ricorrente lamenta (in relazione verosimilmente all'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.) la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 comma 15° del D.Lgs. n. 285 del 1992, con riferimento all'art. 3 della L.n.689/1981.

Tale disposizione stabilisce che nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione, escludendo in materia di sosta vietata l'applicabilità dell'istituto della continuazione, e da ciò il ricorrente fa derivare che l'impugnata sentenza avrebbe dovuto compiere un'autonoma valutazione dell'elemento soggettivo delle singole infrazioni commesse il 23.5.2019, il 12.6.2019 ed il 21.6.2019, oggetto di separati verbali della Polizia Municipale di Cortona (il n.P/40662/2019 relativo alle prime due infrazioni, ed il n. P/40724/2019 relativo all'infrazione del 21.6.2019) anche se vi era stata per le prime due infrazioni, quelle del 23.5.2019 e del 12.6.2019, un'impugnazione amministrativa unica, ed anche se poi vi era stata la riunione dei due procedimenti giurisdizionali di opposizione promossi davanti al Giudice di Pace di Arezzo, giacché l'elemento soggettivo poteva

risultare sussistente per alcune violazioni del periodo e non per altre, data la diversità delle condotte di esenzione da colpa che erano state invocate (il ricorso prima ad un elettrauto, poi ad un meccanico e quindi la richiesta di intervento di un carro attrezzi ritardata per difficoltà logistiche), sicché non poteva essere compiuta una valutazione unica dell'elemento soggettivo.

Il terzo motivo è infondato, anzitutto perché la norma invocata è volta ad evitare l'applicazione dell'istituto della continuazione alla sosta vietata di veicoli che si prolunghi oltre le 24 ore, privilegiando il cumulo delle sanzioni pecuniarie per infrazioni che si protraggano per più giorni, e non a stabilire come debba essere accertato l'elemento soggettivo negli illeciti amministrativi che si protraggano oltre le 24 ore, ed in secondo luogo perché l'impugnata sentenza ha tenuto ben presente le distinte condotte poste in essere dal XX riportate alla pagina 2 di tale sentenza, col ricorso prima ad un elettrauto, poi ad un meccanico e finalmente alla rimozione mediante carro attrezzi dopo ben 37 giorni di stazionamento del veicolo in Cortona viale " in zona a traffico limitato senza contattare nelle more la Polizia municipale, o l'ufficio preposto del Comune di Cortona, per sapere se in un caso di veicolo in panne fosse possibile ottenere una deroga al divieto di sosta, o se risultasse indispensabile rimuovere con un carro attrezzi il veicolo per non incorrere nell'infrazione, ed esaminando i tratti comuni della condotta serbata dal XX nell'arco temporale compreso tra il primo e l'ultimo verbale di accertamento dell'infrazione di sosta vietata, ha correttamente rilevato che il malfunzionamento del veicolo, che in astratto avrebbe potuto escludere nel breve periodo, quale causa di forza maggiore, la connotazione colposa della sosta vietata, per il mancato ricorso del proprietario del veicolo ad interventi risolutivi entro un lasso temporale ragionevole (carro attrezzi, o segnalazione alla Polizia municipale, o all'ufficio preposto del Comune di Cortona per ottenerne la collaborazione ai fini della rimozione in caso d'impossibilità di deroga temporanea al divieto di sosta in zona a traffico illimitato), come avrebbe fatto un automobilista di media diligenza secondo le norme di comune esperienza e prudenza, pur in assenza di una norma giuridica prescrittiva specifica, ha finito per perdere la sua natura potenzialmente eccezionale e per fare ritenere negligente ed ingiustificabile la condotta del XX, che pure era pienamente consapevole, per sua ammissione, dell'esistenza del divieto di sosta nella zona a traffico limitato in cui aveva parcheggiato (tranne che nei limitatissimi orari di deroga alla ZTL previsti dalla normativa locale).

10) Il ricorso va quindi respinto e nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità, in quanto il Ministero dell'Interno e Prefettura di Arezzo non ha svolto difese.

11) Sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso. Visto l'art. 13, comma 1quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 d'atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : L'art. 7, comma 15, Cod. Strad. stabilisce che nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria "applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione", escludendo in materia di sosta vietata l'applicabilità dell'istituto della continuazione. Ci   posto    infondato il motivo di ricorso per cassazione con cui il ricorrente afferma che l'impugnata sentenza avrebbe dovuto compiere un'autonoma valutazione dell'elemento soggettivo delle singole infrazioni, oggetto di separati verbali della Polizia Municipale, giacch   l'elemento soggettivo poteva risultare sussistente per alcune violazioni del periodo e non per altre, data la diversit   delle condotte di esenzione da colpa che erano state invocate (il ricorso prima ad un elettrauto, poi ad un meccanico e quindi la richiesta di intervento di un carro attrezzi ritardata per difficolt   logistiche), sicch   non poteva essere compiuta una valutazione unica dell'elemento soggettivo. Difatti: 1. la norma invocata    volta ad evitare l'applicazione dell'istituto della continuazione alla sosta vietata di veicoli che si prolunghi oltre le 24 ore, privilegiando il cumulo delle sanzioni pecuniarie per infrazioni che si protraggano per pi   giorni, e non a stabilire come debba essere accertato l'elemento soggettivo negli illeciti amministrativi che si protraggano oltre le 24 ore; 2. l'impugnata sentenza ha tenuto ben presente le distinte condotte poste in essere (ricorso prima ad un elettrauto, poi ad un meccanico e finalmente alla rimozione mediante carro attrezzi dopo ben 37 giorni di stazionamento del veicolo in zona a traffico limitato senza contattare nelle more la Polizia municipale, o l'ufficio preposto del Comune, per sapere se in un caso di veicolo in panne fosse possibile ottenere una deroga al divieto di sosta, o se risultasse indispensabile rimuovere con un carro attrezzi il veicolo per non incorrere nell'infrazione, ed esaminando i tratti comuni della condotta nell'arco temporale compreso tra il primo e l'ultimo verbale di accertamento dell'infrazione di sosta vietata, ha correttamente rilevato che il malfunzionamento del veicolo, che in astratto avrebbe potuto escludere nel breve periodo, quale causa di forza maggiore, la connotazione colposa della sosta vietata, per il mancato ricorso del proprietario del veicolo ad interventi risolutivi entro un lasso temporale ragionevole, come avrebbe fatto un automobilista di media diligenza secondo le norme di comune esperienza e prudenza, pur in assenza di una norma giuridica prescrittiva specifica).

Supporto Alla Lettura :

SANZIONE AMMINISTRATIVA

Una sanzione amministrativa, nell'ordinamento italiano,    una sanzione prevista dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo. Le sanzioni amministrative sono in genere di tipo pecuniario, ingiungono, cio  , il pagamento di una somma di denaro, e possono essere:

- *fisse*: quando consistono nel pagamento di una somma non inferiore a   10 e non superiore a   15.000;
- *proporzionali*: quando non hanno limite massimo.

Una volta che l'agente accertante ha redatto il verbale, deve essere notificato al trasgressore immediatamente o entro 90 giorni salvo che la legge disponga diversamente. Il trasgressore pu   decidere se rinunciare al procedimento che verr   instaurato contro di lui pagando entro i termini previsti, oppure, in caso di mancato pagamento, il verbale, gli atti di indagine e l'eventuale

Giurispedia.it